

VA ESCLUSA LA COMPETENZA DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DI PROVINCIA

## Redditi su internet, le sanzioni le irroga il prefetto

**È** il prefetto l'autorità competente a irrogare la sanzione prevista dall'articolo 47 del dlgs 33/2013 per gli amministratori che non comunicano la loro situazione patrimoniale, da pubblicare sui siti internet degli enti locali.

Il comma 3 del citato articolo 47 consente di giungere, indirettamente, alla competenza prefettizia. Esso dispone che le sanzioni «sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

Per comprendere quale possa essere l'autorità per gli enti locali, occorre partire dall'abolizione dell'articolo 41-bis del dlgs 267/2000, disposta espressamente dall'articolo 53, comma 1, lettera c), del dlgs 33/2013. La norma abolita demandava ai regolamenti degli enti locali (escludendo i comuni con meno di 15 mila abitanti) il compito di disciplinare il regime di pubblicazione e pubblicità della

situazione patrimoniale degli amministratori degli enti locali.

Era, nella vigenza dell'articolo 41-bis, allora possibile ritenere che l'autorità competente fosse il sindaco o il presidente della provincia.

Abolito, però, l'articolo 41-bis, cade la fonte normativa che assegnava alla potestà regolamentare degli enti locali la disciplina della pubblicità del patrimonio degli amministratori; di conseguenza, è esclusivamente la legge e, segnatamente, l'articolo 14 del dlgs 33/2013 a fissare le regole di detta pubblicità. Pertanto, viene a cadere qualsiasi possibilità per gli enti locali di disciplinare con regolamenti la materia, in quanto esaurita direttamente dalla legge, sia di ritenere competenti i vertici politici monocratici di tali enti. Scatta l'applicazione dell'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981, ai sensi del quale «qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha

accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione, o, in mancanza, al prefetto». Competente in tema di trasparenza dovrebbe essere considerato il ministero della funzione pubblica. Tuttavia, tale dicastero non dispone di uffici periferici nel territorio. La conclusione obbligata, allora, è che riscontrando l'assenza di uffici provinciali del ministero competente, l'autorità competente a ricevere il rapporto sull'accertamento della violazione amministrativa è il prefetto. Conseguentemente si può anche ricostruire quale sia il soggetto competente ad accertare l'infrazione: non può che essere il responsabile della trasparenza (negli enti locali coincidente col segretario comunale a meno di particolari motivate situazioni), chiamato dall'articolo 43 del dlgs a svolgere il ruolo di controllore del corretto adempimento degli obblighi sulla trasparenza incombenti sugli uffici e sui componenti degli organi di governo.

Dunque, accertato che gli organi politici non abbiano comunicato agli uffici i dati necessari alla pubblicazione prevista dall'articolo 14 del dlgs 33/2013, il responsabile della trasparenza deve predisporre il verbale che li ammette al pagamento in misura ridotta (nel caso di specie 1.000 euro, cioè il doppio del minimo previsto, che è di 500 euro) e notificarlo al responsabile della violazione. Laddove entro 60 giorni non si accerti l'avvenuto pagamento, il responsabile della trasparenza dovrà trasmettere il rapporto al prefetto, per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

**Luigi Oliveri**

